



**TRIBUNALE DI CROTONE**

**Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

---

**DECRETO**

*Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini*

- Letto il ricorso presentato in data 29.12.2023 con il quale è stato proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza — CCII) della signora Di Palma Michela (c.f. DPLMHL82M52F912R), residente in Melissa (KR) alla Traversa V Risorgimento n. 2;
- letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dalla dott.ssa Concetta Piperis, nominata Gestore dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Crotona, allegata all'atto introduttivo;
- dato atto che la proposta del piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCII;
- rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;
- considerato che la ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII;
- tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII;
- dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII;
- ritenuto che, in ogni caso, al credito per assistenza legale non debba essere riconosciuta la prededuzione ma unicamente il privilegio del professionista ex art. 2751 bis n. 2 c.c., in quanto la norma fondamentale in materia di prededuzione, l'art. 6 C.C.I., riconosce (in una certa misura) la stessa unicamente in favore dei professionisti indicati alle lettere b) e c) tra i quali, stante la tassatività delle ipotesi di prededuzione, non vi sono gli advisor legali – la cui necessità è peraltro testualmente esclusa dall'art. 68 co. 1 C.C.I. – né è ravvisabile alcun'altra disposizione che detta prededuzione riconosca in favore dei medesimi;

- ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);
- tenuto conto che la ricorrente ha domandato di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari;
- osservato che, su istanza del debitore, il giudice — con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) — può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);
- ritenuto che, come richiesto dal consumatore, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
- visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI C.C.I.;

#### DISPONE

1. che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta ed il divieto per la stessa debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
2. la sospensione della cessioni del quinto e della delega di pagamento gravanti sullo stipendio della ricorrente, sino alla definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
3. la pubblicazione, a cura dell'OCC, della proposta e del presente decreto sul sito istituzionale del Tribunale di Crotone ([www.tribunale.crotone.it](http://www.tribunale.crotone.it)) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it) (sarà cura del professionista di richiedere la pubblicazione alla società Edicom; tale servizio è da ritenersi interamente a carico del debitore);

4. che il ricorso contenente la proposta del piano, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori, unitamente alla documentazione indicata al punto precedente, un avviso contenente le seguenti indicazioni:
  - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
  - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
  - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC ;
  - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive e art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma IO, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Crotone, li 2.2.2024

Il Giudice designato  
*dott. Emmanuele Agostini*